

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SOSTA PRESSO LA TENUTA DI SAN ROSSORE CON CESSIONE DELLA SELVAGGINA

L'Anno _____ (202) addì ____ (_____) del mese di _____ presso la sede legale dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli sita in Pisa, Tenuta di San Rossore – Loc. Cascine Vecchie, avanti a me _____ Ufficiale Rogante dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli nominato con Determinazione del Direttore _____ in applicazione della L.R. n. 43/00, e della L.R. n. 24/1994 e ss.mm.ii., sono personalmente comparsi:

_ l'Ing. Riccardo Gaddi nato a Pisa il 22 Dicembre 1958, in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli C.F. 93000640503, il quale dichiara di agire in questo atto in nome o per conto del suddetto Ente, autorizzato a norma dell'art. 23 dell'attuale Statuto di questo Ente ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta (nel seguito "Ente o amministrazione)

E

_____, con sede _____, via _____, legalmente rappresentata, dal sig. _____ e di seguito indicata come concessionaria

I detti comparenti (nel seguito congiuntamente le parti), della cui identità e funzioni sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

- l'Ente è proprietario di un immobile adibito a Centro di Sosta per la selvaggina, sito in San Rossore e appartenente ai beni demaniali regionali di cui l'Ente Parco ha la piena disponibilità in base alla legge regionale 17 marzo del 2000 n. 24 e sono soggetti al regime giuridico degli artt. 823 e 824 c.c.
- l'immobile di cui fa parte il centro di sosta è distinto al NCEU del Comune di Pisa (PI) foglio 03, mappale 65, subalterno 4, categoria B/1, località La Pineta Tenuta di San Rossore – 56122 Pisa;
- l'amministrazione ha recepito i risultati di gara di cui alla determinazione n. _____ del _____ per l'individuazione dell'affidatario della "Concessione della gestione del Centro di Sosta presso la Tenuta di San Rossore con cessione della selvaggina";
- l'amministrazione attesta che i locali del Centro di sosta sono conformi, dal punto di vista funzionale ed impiantistico, alle norme di legge vigenti al momento e che gli stessi sono stati autorizzati dalle autorità competenti per l'uso di "centro di sosta degli animali selvatici" .

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA L'ENTE PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI E _____ - COME SOPRA RAPPRESENTATI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONTRATTO

1. L'Ente concede alla _____ la gestione del centro di sosta, con le attrezzature e dotazioni attualmente in essere di proprietà dell'Ente, per lo svolgimento delle attività indicate all'art 2, nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e con l'obbligo di non apportare modifiche senza il consenso scritto dell'Ente;
2. Per la concessione d'uso dell'immobile si stima un canone annuo a favore dell'Ente Parco pari a € 4.000,00 comprensivo del rimborso delle spese annue, sostenute dall'Ente, relative al consumo delle utenze (luce, gas, acqua) nel centro di sosta.
3. La concessionaria si obbliga a ritirare tutti i capi di selvaggina abbattuti provenienti dall'attività di controllo faunistico attuata nel territorio del Parco;
4. L'Ente si riserva la possibilità di donare annualmente un numero massimo di 10 capi di daino e/o cinghiale abbattuti nel Parco e lavorati gratuitamente dal Centro di Lavorazione della ditta aggiudicatrice a favore di altri Enti pubblici ed altri Enti/Associazioni no profit di natura privata che eventualmente ne faranno richiesta per comprovato interesse pubblico e di concedere n.50 daini e/o cinghiali eviscerati (costo smaltimento del CLS aggiudicatario della gara) per il progetto della Regione Toscana (sulla base del DGRT 1147/2020) ad un CLS toscano indicato dalla Regione e dall'ASL per la concessione di ungulati a persone svantaggiate economicamente.
5. I locali del Centro di sosta sono collocati all'interno del complesso immobiliare individuato in premessa, e sono composti da:
 - Locale ricevimento materie prime fresche;
 - Locale di eviscerazione e scuoiatura;
 - Locale di imballaggio e spedizione dotato di locale per deposito cartoni;
 - 1 cella frigo per conservazione pellami e visceri;
 - 1 cella frigo per stoccaggio animali;
 - Locale per il servizio veterinario, locali spogliatoio e servizi igienici maschili e femminili.Il tutto come indicato nella piantina allegata, vista e accettata dalle parti, che la sottoscrivono contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
6. Lo stabilimento è direttamente allacciato alla rete idrica comunale.
7. La concessionaria dichiara di conoscere bene i locali oggetto della presente concessione e di ritenerli idonei all'uso convenuto, essa inoltre si impegna a attuare tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività proposte di cui all'art. 2 del presente atto.

ART. 2_ ELENCO ATTIVITÀ SVOLTE DALLA CONCESSIONARIA

La concessionaria si impegna a svolgere nei locali del Centro di sosta le attività di seguito riassunte:

- Attività 1. Ritiro di tutti i capi di ungulati (daini e cinghiali) abbattuti nell'ambito dell'attività di controllo faunistico all'interno del Territorio del Parco, al prezzo in rialzo come da offerta presentata in fase di gara.
- Attività 2. Gestione in concessione d'uso temporanea del Centro di Sosta con assunzione di ogni responsabilità e in autonomia.
- Attività 3. Svolgimento del servizio di rimozione dei visceri intestinali dai capi integri acquistati dall'Ente, incluso loro smaltimento.
- Attività 4. Svolgimento delle successive fasi di lavorazione e trasformazione dei capi di selvaggina acquistati dall'Ente, presso un proprio Centro di lavorazione autorizzato o altri centri di lavorazione individuati dalla affidataria.
- Attività 5. Valorizzazione e promozione della filiera carni lavorate e trasformate provenienti dal territorio del Parco con sviluppo di una rete commerciale locale.

ART 3_DETTagLIO ATTIVITA' - RITIRO DEI CAPI SELVATICI

1. La concessionaria è tenuta al ritiro di tutti i capi abbattuti nell'ambito dell'attività di controllo faunistico all'interno del Territorio del Parco. Il valore degli animali ritirati, preso a riferimento del fatturato derivante dalla gestione del Centro di sosta da parte della concessionaria, come da offerta economica in rialzo presentata dalla stessa, è stato rivalutato come di seguito specificato:
Prezzo capo di cinghiale € _____
Prezzo capo di daino € _____
2. I capi entreranno nel pieno possesso della ditta concessionaria nel momento del loro ingresso nel Centro di sosta, fatta eccezione dei capi di cui all'art. 1 punto 4.
3. Il ritiro dovrà interessare tutti i capi abbattuti, indipendentemente dal numero, dalla stagione o dallo stato fisico e sanitario dell'animale. Eventuali capi selvatici che durante la fase di eviscerazione, non siano ritenuti idonei alla commercializzazione per problemi di ordine sanitario, dovranno essere segnalati immediatamente alle guardie.
4. La concessionaria dovrà garantire il ritiro fino a un massimo di n. 100 capi di ungulati a settimana nel periodo settembre/ marzo e fino a un massimo di 60 capi a settimana nel periodo aprile/agosto, fermo restando l'eventualità che ci possano essere periodi più o meno lunghi, con assenza di ungulati selvatici abbattuti nel Parco, per cause di forza maggiore (carenza di personale per malattia, ferie, limitazioni di ordine sanitario ecc.)
5. La concessionaria sarà responsabile della sicurezza sanitaria dei capi di ungulati che passano dal centro di sosta.

ART 4_ GESTIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DEL CENTRO DI SOSTA

1. La gestione del CdS da parte della concessionaria sarà attuata in piena autonomia, nel rispetto delle normative vigenti.
2. La concessionaria sarà tenuta alla piena copertura di tutti i costi di gestione;
3. La concessionaria dovrà subentrare nella gestione del CdS come titolare dell'atto autorizzativo rilasciato dall'ente competente, sia per quanto riguarda l'idoneità dei locali del CdS, sia per quanto riguarda l'attività svolta;
4. Nel Centro di Sosta la concessionaria dovrà svolgere con personale proprio, le seguenti fasi lavorative principali:
 - a) Rimozione dei visceri intestinali, in quanto i capi giungono al Centro di sosta ancora integri;
 - b) Eviscerazione delle carcasse precedentemente private dell'intestino. Questa operazione deve essere svolta da un "cacciatore formato" ai sensi del Reg. CE n. 852 e 853 /2004 in grado di valutare la presenza di eventuali anomalie nella carcassa.
 - c) Sosta delle carcasse eviscerate con pelo nella cella frigo.

- d) Trasporto delle carcasse, mediante mezzo idoneo, in un Centro di Lavorazione Selvaggina autorizzato per le successive fasi di lavorazione delle carcasse.

ART.5_ SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VISCERI INTESTINALI DAI CAPI INTEGRI

1. La concessionaria per lo svolgimento dell'attività di rimozione dei visceri intestinali dovrà prevedere la presenza nel Centro di Sosta di un operaio addetto a questa attività specifica, con un impegno lavorativo così stimato:
n. 2 h e 30'al giorno, per 5 giorni a settimana, in orario diurno (mattina);
n. 2 h e 30' (due ore e trenta minuti) al giorno, per 3 giorni a settimana, in orario notturno
2. La concessionaria dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, allo smaltimento, nei termini di legge, degli scarti provenienti dall'attività del Centro di sosta.

Art. 6._ ATTIVITA' DI LAVORAZIONE PRODOTTO

1. La concessionaria dovrà svolgere le successive fasi di lavorazione e trasformazione dei capi di selvaggina acquistati dall'Ente, presso un proprio Centro di lavorazione autorizzato o altri centri di lavorazione da essa individuati
2. La concessionaria avrà l'obbligo di mettere a punto un processo in grado di certificare sia la qualità delle carni, sia la provenienza della selvaggina prelevata nel territorio del Parco, come meglio specificato all'ART. 7 del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gara presentato.
3. La concessionaria sarà tenuta a attuare quanto descritto nel progetto a base di gara relativamente al criterio inerente il processo produttivo e organizzazione del lavoro.
4. La concessionaria dovrà garantire la qualità prodotto finale ottenuto nel proprio CLS a partire dalla selvaggina cattura nel Parco come da progetto presentato in fase di gara..

ART. 7_ VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA FILIERA CARNI LAVORATE E TRASFORMATE

1. La concessionaria dovrà mettere in atto un processo di valorizzazione e promozione della filiera carni lavorate e trasformate provenienti dal territorio del Parco con sviluppo di una rete commerciale locale, come da progetto presentato in fase di gara e di seguito specificato:_____
2. In particolare la concessionaria dovrà mettere in atto: meccanismi di riconoscimento della qualità e della provenienza del prodotto, iniziative locali ed eventi di promozione e comunicazione dedicati, volti a far conoscere al consumatore la provenienza del prodotto, il motivo ambientale dell'attività di controllo faunistico, gli effetti benefici di tale controllo sulla conservazione degli ecosistemi e le caratteristiche bromatologiche delle carni.
3. Tale attività dovrà essere portata avanti in collaborazione dell'Ente Parco.
4. Congiuntamente alla valorizzazione della filiera, la concessionaria dovrà promuovere anche lo sviluppo di una rete commerciale locale dove collocare una quota parte dei capi abbattuti nel territorio del Parco, pari ad almeno al 20% (ridotta al 10% nei primi due anni del contratto) del totale capi acquistati dall'Ente;
5. La rete commerciale locale, da sviluppare entro i comuni del territorio del Parco MSRM, e dei territori a terra dell'Area marina protetta Secche della Meloria, dovrà comprendere anche esercizi che effettuano somministrazione come ristoranti, mense, agriturismi ecc. ART:

ART. 8_ VENDITA IN LOCO DEL PRODOTTO

1. La concessionaria dovrà adottare delle soluzioni atte a consentire la vendita del prodotto lavorato e di quello trasformato direttamente in loco, come da progetto presentato, ad un prezzo contenuto e comunque in linea con quelli usualmente praticati dalla ditta nei suoi mercati

abituale, al fine di consentire un più rapido sviluppo della filiera e di una rete commerciale locale di cui all'ART. 7.

ART.9_ MANUTENZIONE CENTRO DI SOSTA

- 1 La concessionaria dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, attrezzature e dotazioni fornite dall'Ente, impegnandosi al rispetto del piano manutentorio presentato in fase di gara.
- 2- Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- 3- La manutenzione straordinaria è a carico dell'Ente. In caso di guasti sugli impianti (elettrico, cella frigo ecc.) che potrebbero compromettere l'attività del CdS e che necessitano di interventi urgenti di manutenzione straordinaria, fermo restando l'obbligo di informare tempestivamente l'Ente del guasto rilevato, sarà la ditta aggiudicataria a individuare e contattare il personale tecnico in grado di intervenire sul guasto, sollevando l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità di indennizzo nel caso in cui l'attività venga compromessa; l'Ente Parco provvederà al rimborso del pagamento di tali interventi nei tempi di legge dal momento della presentazione di idonea documentazione delle spese straordinarie/interventi effettuati, purché le spese indicate siano ritenute congrue.
- 4- Altri interventi relativi alla manutenzione straordinaria, a carico dell'Ente, dovranno essere discussi e concordati con l'Ente e potranno essere realizzati solo se ritenuti essenziali al proseguo dell'attività nel Centro di sosta.

ART. 10_ CANONE DI CONCESSIONE D'USO DEL CENTRO DI SOSTA E UTENZE

- 1 E carico della concessionaria la spesa relativa ai Canoni annui di concessione d'uso del Centro di sosta, comprensivi del rimborso delle utenze dalla stessa consumate, quali la fornitura di energia elettrica, acqua e gas, fermo restando che la concessionaria dovrà gestire l'attività del Centro di Sosta nel rispetto del risparmio energetico e della sostenibilità.
- 2 L'importo relativo al canone annuo di concessione, comprensivo del rimborso utenze ammonta annualmente ad € 4.000,00; tale importo dovrà essere versato all'Ente con rate trimestrali.
- 3 Sono poste a carico della concessionaria tutte le altre spese correnti sopra non specificate ed attinenti al servizio oggetto della concessione.

ART. 11_ DURATA DEL CONTRATTO

1. La concessione avrà durata di 3 anni, a decorrere dalla data di affidamento del servizio.
2. Il contratto potrà essere prorogato fino al massimo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, allo scopo di garantire la continuità del servizio nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
3. La concessionaria si impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell'Ente Parco, per un congruo termine stabilito dal RUP. Nella definizione di detto termine si terrà in considerazione la durata del contratto e, comunque, il termine non potrà essere superiore a dodici mesi.

ART. 12_ CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo a carico della concessionaria per la concessione della gara in oggetto, come da offerta economica presentata, è di € _____, comprensivo anche dell'importo relativo ai canoni per la concessione d'uso dei locali del Centro di sosta e rimborso utenze, pari ad € 12.000 (€4.000/anno);
2. L'ente parco presenterà fatture per stati di avanzamento. L'importo della fattura è pari 7.894,46 (così suddiviso: € 1.000,00 per rata trimestrale canone di concessione d'uso

immobile, 5.581,53 € ($\frac{22.326,11}{4}$) oltre IVA pari a 1.227,94 € , per complessivi € 6.809,46 per rata trimestrale per servizio di gestione del Centro di sosta, quest'ultimo valore da aggiornare in base al rialzo dell'aggiudicatario.

3. La fatturazione avrà luogo ogni qualvolta lo stato di avanzamento dei conferimenti al Centro di sosta, determinato mediante la formula:

$$\text{Stato Avanzamento} = (\text{num. cinghiali}) * 60 + (\text{num. daini}) * 37,5,$$

4.

raggiungerà il valore di 15.000,00 €, pari 1/4 del numero di ungulati dei quali è previsto il conferimento in un anno.

Il numero di capi risulta determinato in contraddittorio o in assenza del concessionario attraverso attestazione del personale dell'ente parco che conferisce i capi al Centro di sosta.

5. La concessionaria non potrà in alcun modo ritardare i pagamenti oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento di quanto dovuto.
6. Il mancato pagamento di due rate consecutive, senza giustificato motivo, costituirà motivo di risoluzione del contratto.

ART. 13_ GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. La concessionaria versa all' Ente la garanzia fideiussoria _____ pari ad € _____ stabilita ai sensi dall'art.103 del D.LGS. 50/16.
2. Detta somma sarà interamente restituita alla concessionaria al termine della concessione previa verifica dello stato dei beni immobili e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale e comunque non potrà mai essere imputata in conto canoni.
3. Alla scadenza naturale della concessione, in ogni caso, nulla sarà dovuto alla concessionaria a titolo di compensi od indennità di sorta oltre alla semplice restituzione della cauzione di cui sopra.

ART. 14 - SEDE OPERATIVA

- 1 La concessionaria per quanto inerente alla presente concessione, assume sede operativa presso il Centro di sosta della Tenuta di San Rossore.

ART. 15 _ PERSONALE UTILIZZATO NELL'APPALTO

1. Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente attraverso personale qualificato.
2. La stazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale, tutto, dipendente del soggetto aggiudicatario per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazione infortuni e ad ogni adempimento, prestazione e obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato di questi, secondo le normative giuridico- regolamentari vigenti ed i CCNL di categoria.

ART.16_ INVESTIMENTI

1. La concessionaria si obbliga a non apportare modifiche, innovazione o trasformazione ai locali, alle pareti, ai soffitti, ai pavimenti, ai serramenti, nonché agli impianti tutti, senza il consenso scritto dell'Ente.
2. Salvo diverso accordo, sono poste a carico della concessionaria tutti gli interventi e gli accorgimenti necessari per garantire ai beni condotti in concessione il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, nonché le spese per interventi richiesti dalle norme specifiche in materia.
3. In ogni caso, ogni intervento impiantistico o miglioria effettuati dalla concessionaria verranno acquisiti al patrimonio immobiliare dell'Ente al termine del rapporto, anche nel caso di

eventuale recesso anticipato, senza che alcun onere per rimborso o ad altro titolo possa essere riconosciuto alla concessionaria, salvo che sia stato diversamente pattuito all'atto dell'autorizzazione degli interventi.

4. Gli investimenti relativi agli arredi, attrezzature o quant'altro necessario al buon funzionamento del centro di sosta nel rispetto della normativa vigente, saranno a cura della concessionaria. Al termine del contratto gli arredi e quant'altro installato dalla concessionaria saranno rimossi dalla concessionaria liberando i locali stessi e ripristinando eventuali danneggiamenti, salvo diversi accordi scritti.

ART. 17 _ DESTINAZIONE D'USO

1. La concessionaria s'impegna a non destinare la porzione dell'immobile oggetto del contratto ad usi diversi da quelli indicati all' art. 2, senza consenso scritto dell'Ente Parco. Il mutamento di destinazione senza consenso è considerato grave inadempimento contrattuale con conseguente risoluzione automatica di diritto del contratto.
2. E' vietata la sub-concessione e/o cessione del contratto
3. L'amministrazione potrà in qualunque momento visitare i locali concessi;

ART. 18 _ ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria si impegna:

1. ad attribuire la responsabilità del coordinamento delle attività oggetto della presente concessione, e tutti gli obblighi connessi per quanto attiene alle relazioni tecnico – operative con la stazione appaltante, al sig. _____ che sarà l'unico referente per l'Ente parco regionale e che dovrà garantire la reperibilità per la durata di tutto il servizio fornendo all'Ente Parco regionale un recapito telefonico (telefono cellulare) i cui elementi curricolari sono stati presentati in sede di offerta. Tale soggetto referente costituirà unico e preciso punto di riferimento per gli uffici dell'Ente Parco regionale. Avrà il compito di organizzazione del lavoro del personale della Ditta appaltatrice e della tenuta e responsabilità delle chiavi dei locali del centro di sosta.
2. ad esercitare, attraverso detto soggetto referente, la massima sorveglianza sul buon andamento del Centro di sosta, sulla effettiva Promozione e Valorizzazione della filiera delle carni lavorate e provenienti dal Centro di sosta nei comuni del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell'Area Marina protetta Secche della Meloria. con sviluppo di una rete commerciale dove collocare una quota parte dei capi in percentuale pari al 20% (primi due anni 10%) del totale dei capi acquisiti dal parco attraverso il Centro di sosta.
3. ad assicurare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli Accordi Regionali Integrativi dello stesso in vigore per il tempo in cui si svolge l'appalto;
4. resta inteso che la concessionaria esonera espressamente l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al rapporto di lavoro con il proprio personale.
5. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

ART. 19 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza; di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 20 _ PERIODI ED ORARI DI SERVIZIO

1. La concessionaria si impegna a garantire la presenza di almeno una unità di personale al Centro di sosta per 2^h e 30' al giorno per 5 giorni alla settimana, in orario diurno e per 2^h e 30' al giorno, per 3 giorni alla settimana, in orario notturno;
2. Fermo restando l'impegno lavorativo previsto, il calendario delle presenze nel Centro di Sosta e gli orari di lavoro del personale della concessionaria saranno concordati con l'Ente;
3. La concessionaria è tenuta, su richiesta dell'Ente, alla modifica del calendario e degli orari lavorativi, ogni volta in cui tali variazioni rispondano a specifiche esigenze organizzative dell'Ente.
4. Ente è esonerato dalla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), in quanto nel presente contratto non sussiste l'esistenza di "interferenza" tra il personale delle parti contraenti, in considerazione dei diversi modi di frequentazione del Centro di sosta e della tipologia di attività da svolgere.

ART. 21 _ VARIAZIONE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione provvederà ai necessari controlli su tutto quanto attiene allo svolgimento delle attività anche in riferimento alle modalità indicate nell'offerta tecnica. Nessuna maggiorazione è dovuta all'appaltatore per le attività previste dalla prestazione del servizio in appalto, fermo restando il quinto d'obbligo di cui all'art. 21

ART. 22_ QUINTO D'OBBLIGO, RATE DI CONCESSIONE, EQUILIBRIO FINANZIARIO

1. Sulla base della previsione di conferimento al Centro di sosta di 1450 capi di ungulati/anno di cui circa 250 cinghiali e 1200 daini ed avendo riferimento al valore dell'importo offerto pari a € XXXXX il Concessionario risulterà obbligato alla prestazione in aumento fino alla concorrenza del quinto d'obbligo ovvero, annualmente, fino al concorrere di euro € XXXXX in aumento. La valutazione dell'importo in aumento sarà effettuata annualmente avendo a riferimento, in accordo con il progetto predisposto, mediante la seguente formula derivata dal progetto:

$$(1) \dots (num. cinghiali) * 60 \text{ €} + (num. daini) * 37,5 \text{ €} \leq (\text{_____} + \text{_____}) \text{ €} = \text{___} \text{ €}$$

Dove:

- o 60 € (da rivalutare in base all'offerta presentata)= peso medio carcassa (kg) moltiplicato per prezzo medio– valore per cinghiali;
 - o 37,5 € (da rivalutare in base all'offerta presentata = peso medio carcassa (kg) moltiplicato per prezzo medio– valore per daini;
2. Parimenti il Concessionario risulterà obbligato alla prestazione senza poter vantare diritto alcuno fino alla concorrenza di una riduzione pari al quinto d'obbligo verificata secondo la seguente formula:

$$(2) \quad (num. cinghiali) * 60 \text{ €} + (num. daini) * 37,5 \text{ €} \geq (\text{_____} - \text{___}) \text{ €} = \text{___} \text{ €}$$

Salvo diverso accordo fra le parti, fermo restando il rapporto assunto in progetto tra numero di cinghiali e numero di daini pari a 0,21 (=250/1200), dovrà essere garantito dall'Ente Parco un rapporto tra cinghiali e daini conferiti tale da risultare

$$0,17 \leq \frac{\text{Numero Cinghiali}}{\text{Numero Daini}} \leq 0,25$$

3. L'ente parco presenterà fatture di importo pari _____ così suddiviso: € 1.000,00 per rata trimestrale del canone di concessione d'uso immobile + _____ € oltre IVA pari a _____ - per un totale di euro _____, ogni qualvolta lo stato di avanzamento dei conferimenti al Centro di sosta, determinato mediante la formula:

$$\text{Stato Avanzamento} = (\text{num. cinghiali}) * 60 + (\text{num. daini}) * 37,5$$

raggiungerà il valore di _____ euro (IVA esclusa), pari 1/4 del numero di ungulati dei quali è previsto il conferimento in un anno.

Il numero di capi risulta determinato in contraddittorio o in assenza del concessionario attraverso attestazione del personale dell'ente parco che conferisce i capi al Centro di sosta.

4. Alla scadenza di ogni anno, il Concessionario trasmetterà il valore degli animali ceduti dall'Ente parco. Nel caso il valore annuale degli animali risulti superiore a € 65.265,22 o inferiore a € 54.734,78 IVA esclusa, da rivalutare in base al rialzo offerto, l'Ente Parco e il Concessionario valutano una revisione, rispettivamente, in aumento o diminuzione del canone annuo di concessione d'uso del Centro di sosta per una percentuale massima del 30%.

ART. 23 _ INFORTUNI E DANNI

1. La concessionaria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, pertanto, dovrà garantire a proprio carico regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti dell'ente parco, impegnandosi a mantenere tale copertura per tutta la durata del contratto.
2. L'Ente è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale della concessionaria nell'esecuzione del servizio. La concessionaria è parimenti responsabile di ogni danno che possa derivare all'ente parco regionale e ai terzi per fatti o attività connessi alla concessione.
3. L'impresa concessionaria ha attivato una specifica polizza assicurativa di seguito specificata _____ con massimale minimo di _____, per singolo sinistro; per responsabilità civile verso terzi, nella quale l'ente parco regionale è espressamente considerato nel novero degli stessi. La polizza ha una durata di anni _____, sufficienti a coprire la durata dell'appalto.
4. In caso di responsabilità dell'appaltatore, l'accertamento di danni a cose sarà effettuato dall'Amministrazione contraente alla presenza del Responsabile del servizio, o suo delegato, previamente avvisato. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica l'Amministrazione contraente è autorizzata a provvedere direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed eventualmente sulle successive o sulla cauzione, con obbligo di immediato reintegro.
5. Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o all'Amministrazione contraente.
6. L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.
7. Fa carico alla concessionaria l'assicurazione del bene in concessione contro il rischio dell'incendio, eventi atmosferici, cattivo funzionamento dei macchinari, per le attività svolte e per quanto di proprietà di questa e ricoverato nei locali condotti in concessione; la stessa concessionaria si obbliga a stipulare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, polizza assicurativa per massimali congrui con primaria compagnia di assicurazione, che sarà trasmessa alla amministrazione.

ART. 24 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai sensi e nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 81/2008, dal D.lgs. 50/16 e dalla LR Toscana 38/2007 e ss.mm, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante indirà una riunione di coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui il soggetto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
2. La concessionaria è tenuta alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Parimenti dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte (DPI); dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. A richiesta della stazione appaltante, il soggetto concessionario dovrà essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, la prova di avere regolarmente adempiuto agli obblighi che ad esso competono in materia.
4. La concessionaria nomina quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del sopra richiamato D.lgs. 81/2008, il Sig. _____;
5. Dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui il soggetto aggiudicatario sarà chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza saranno fornite, prima dell'inizio dei servizi al Responsabile per il Servizio di Prevenzione e protezione di cui al punto precedente.
6. Ai sensi del più volte citato D.lgs. 81/2008 e della LR Toscana 38/2007 e ss.mm.ii, il soggetto affidatario è tenuto:
 - a comunicare alla stazione appaltante, gli eventuali rischi specifici che verranno introdotti nell'ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto derivanti dai servizi stessi;
 - ad impiegare, nell'esecuzione dei servizi affidati, personale o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al servizio da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali;
 - all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - a portare a conoscenza del personale addetto ai servizi (conoscenza da comprovare con firma per presa visione degli interessati), il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne, dallo stesso, il completo rispetto.

ART. 25_ RESPONSABILITÀ E SICUREZZA

1. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare dall'utilizzo di arredi e attrezzature di proprietà della concessionaria, mentre la concessionaria resta responsabile per eventuale utilizzo improprio dei locali concessi in comodato d'uso.
2. L'Ente è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
3. La gestione delle strutture oggetto di concessione verrà effettuata dalla concessionaria a proprio nome, ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale proprio o dalla stessa incaricato a vario titolo.
4. Fa carico alla concessionaria l'onere di munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, rimanendo esclusa ogni responsabilità in merito da parte della amministrazione.
5. La concessionaria, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'esecuzione del servizio, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata della concessione, sollevando l'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

6. La concessionaria, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, è altresì obbligata a far osservare al personale addetto alla struttura tutte le disposizioni inerenti le attività che intende svolgere conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi comunitari, nazionali o regionali in vigore od emanati durante il periodo della concessione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali.
7. La concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese alla redazione del manuale di HACCP, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa di settore, ivi comprese l'istituzione e la formazione delle figure previste.

ART. 26_ INCONTRI DI MONITORAGGIO

1. La concessionaria è tenuta a documentare dettagliatamente l'andamento dei servizi svolti, essa garantisce la propria disponibilità, nel corso di validità del presente contratto di concessione, a partecipare ad incontri di monitoraggio. Gli incontri potranno essere momento di approfondimento della situazione presente, delle attività effettuate ed anche di nuove o diverse criticità da affrontare.

ART. 27_ PENALITÀ

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla concessionaria, il servizio non venga espletato o sia incompleto o non rispondente, sia di ogni altro ordine attinente alla qualità del servizio, l'Amministrazione, provvede a comunicare la contestazione dell'inadempienza, la quale è inviata per scritto al soggetto aggiudicatario tramite PEC da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di concerto con il responsabile unico del procedimento, con indicazione di un termine, fissato di norma in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.
2. Qualora le segnalazioni di inadempienze si ripetessero per più di 5 volte in un periodo di sei mesi, l'ente parco procederà secondo quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto per inadempimento".
3. In ogni caso l'ente parco si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del concessionario, rivalendosi eventualmente anche sulla cauzione.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, nei casi previsti dall'art. 176 comma 1 del d.lgs.50/2016. In tali ipotesi non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile alla concessionaria bensì per inadempimento dell'Ente parco ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spettano alla concessionaria:
 - il valore delle attività realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, i costi effettivamente sostenuti dalla concessionaria;
 - le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
 - un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle attività ancora da eseguire
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste.
4. Nei casi che comporterebbero la risoluzione della concessione per cause imputabili alla concessionaria, l'Ente comunica per iscritto alla concessionaria l'intenzione di risolvere il rapporto.
5. Qualora le inadempienze causa delle penali di cui al precedente articolo si ripetessero o qualora si verificassero da parte della appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Ente potrà risolvere la concessione anche prima della scadenza, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 1453 del codice civile, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi attraverso l'incameramento della cauzione e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti.

6. In particolare, l'Ente parco avrà facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
 - qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze reiterate e documentate, tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
 - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
 - in caso di cessione del contratto ad altri;
 - in caso di subappalto non autorizzato oppure di mancato rispetto di quanto stabilito per il subappalto;
 - per prolungata interruzione non motivata del servizio. Si intende la prolungata assenza dal servizio l'assenza, non comunicata e concordata con l'ente, per un periodo superiore al 10% del tempo previsto mensilmente per contratto;
 - per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
 - difformità nell'applicazione del progetto gestionale presentato in fase di offerta e accettato dall'ente parco regionale nonché del progetto offerto per la promozione e valorizzazione della filiera;
7. L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza della concessionaria viene comunicato via PEC. La concessionaria può presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto della concessionaria, l'Ente ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della concessione. L'affidamento a terzi viene notificato alla concessionaria inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.
9. All'aggiudicatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatrice dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
10. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/16, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento della concessionaria, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle attività in concessione. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
11. L'ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile:

1. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

2. In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pisa di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'ente parco regionale potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.
3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all'articolo 20, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:
 - a. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - b. inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla L. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari il presente appalto si risolve di diritto.
5. In caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3 del DPR 445/2000;
6. In tutti i casi previsti dall'art.108, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

ART. 30 - SUBAPPALTO

1. La concessionaria potrà sub-appaltare il servizio alle condizioni di cui all'art.105 del D.LGS 50/16 e nei limiti del 10% del valore complessivo dell'appalto.
2. In caso di infrazione commessa dall'eventuale sub-appaltatore, unico responsabile verso l'Amministrazione si intenderà la concessionaria.

ART. 31 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 74 del 4 dicembre 2019 pubblicato sul sito dell'Ente Parco nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente.
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

ART. 32 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. La concessionaria si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel progetto costituente l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm. ed è soggetto alla registrazione fiscale con procedure telematiche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.

26.04.86, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese contrattuali, ai sensi dell'art. 43 del D.P.G.R. n. 3/R del 27.05.2008, e tutte le spese derivanti dal presente atto, dalla consegna e riconsegna dei locali, sono tutte a carico della concessionaria.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Pisa.
2. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/16, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso art. 209, comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in qualità di titolare (con sede in Pisa – Tenuta di San Rossore, Località cascine vecchie – Palazzo Rondò - tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR (General Data Protection Regulation) – e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
3. I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori dell'Ente o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
4. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
5. Il Titolare del trattamento è il Direttore dell'Ente Parco regionale.
6. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell'Ente Parco: Ing. Riccardo Gaddi.
7. L'interessato Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
8. L'Appaltatore si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.

ART. 35 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella documentazione di gara si rinvia alle norme del Codice civile e alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 50/16, per quanto applicabili e non derogate dagli atti di gara.

Scritto in XXXX fogli, sin qui, Letto, approvato e sottoscritto.

L'ENTE PARCO

La CONCESSIONARIA